

Assicurazione di Responsabilità Ambientale per operazioni di carico e scarico effettuate presso terzi

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni (DIP Danni)

HDI
ASSICURAZIONI

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Responsabilità ambientale operazioni di carico e scarico effettuate presso terzi

Documento realizzato il 1° ottobre 2018

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?: È un contratto per assicurare la Responsabilità Civile del rischio da inquinamento ambientale e si rivolge ad aziende che effettuano, presso terzi, operazioni con mezzi meccanici di carico e scarico di merci, materiali e sostanze inquinanti o potenzialmente pericolose per l'ambiente.

La valutazione del rischio è subordinata alla preventiva compilazione di un questionario e l'assunzione del rischio stesso è a discrezione della Compagnia.



Che cosa è assicurato?

Premessa:

Danno ambientale è "qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima: habitat naturali, acque, terreno" (Art. 300 Parte VI D.Lgs. 152/2006).

Il Ministero dell'ambiente impone l'obbligo di intervento in capo al responsabile tramite ordinanza esecutiva.

Il contratto garantisce:

- ✓ la Responsabilità Civile da Inquinamento, ossia tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività dichiarata in polizza;
- ✓ il Rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale.

In particolare, con la garanzia "Danni a terzi" HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'inquinamento.

Con la garanzia "Bonifica e danno ambientale" HDI rimborserà altresì le spese per:

- a) gli interventi di bonifica;
- b) il ripristino del danno ambientale, verificatosi in conseguenza di un evento di inquinamento, con un sottolimito indicato nel frontespizio di polizza.

HDI, previa richiesta dell'Assicurato, può concedere anticipi sulle spese sostenute.



Che cosa non è assicurato?

- X Limiti di risarcimento
Il massimale indicato nella Scheda di polizza rappresenta la massima esposizione di HDI per capitale, interessi e spese, per ogni sinistro. *In nessun caso HDI risponderà per somme superiori a detto massimale per più sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'inquinamento o pericolo attuale di inquinamento.*
- X Scoperto – Franchigia
Per ogni sinistro sarà applicato uno scoperto e/o una franchigia fissa come indicato nella Scheda di polizza.
- X Pluralità di autori del danno
Nel caso in cui l'inquinamento si verifichi per effetto del concorso di più soggetti, HDI rimborserà all'Assicurato soltanto le spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione dell'inquinamento, *escluso ogni obbligo di rimborso delle altre spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.*



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non comprende i danni e le spese:

- ! causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività svolta;
- ! causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- ! derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, *salvo che l'Assicurato provi che l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;*
- ! causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'assicurazione;
- ! derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- ! derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM).

Sono inoltre sempre escluse:

- ! le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea e la Svizzera, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento abbiano avuto luogo negli stessi Paesi.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, così come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1919 del Codice Civile e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato, così come previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per i danni pagati a terzi danneggiati.

Queste dichiarazioni hanno "valore essenziale" e costituiscono il presupposto per la validità ed efficacia del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene in via anticipata con periodicità annuale.

Il premio è calcolato applicando un tasso variabile in funzione della tipologia dell'attività esercitata.

Il "premio minimo annuo" della polizza non può essere inferiore a € 500,00.

Il premio deve essere pagato all'intermediario (Agenzia, Broker) che emette o rilascia la polizza, oppure direttamente alla Direzione di HDI.

Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, con la clausola di non trasferibilità, intestati alla Società oppure all'Intermediario Assicurativo;
- bonifico bancario su c/c intestato alla Società o all'Intermediario Assicurativo;
- bancomat o carta di credito/debito, se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- denaro in contanti nei limiti consentiti dalle norme vigenti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto può essere stipulato esclusivamente per durata annuale con "tacito rinnovo", pertanto la copertura termina 15 giorni dopo la scadenza annuale indicata nella Scheda di polizza. Trascorso tale periodo, si verifica la "sospensione dell'assicurazione" e fermo l'obbligo del Contraente a pagare la nuova annualità, la copertura assicurativa riprende solo il giorno del pagamento dell'importo dovuto (art. 1901 del Codice Civile).

L'assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione o comunque entro 60 giorni dalla data di scadenza della polizza, per eventi verificatisi durante il periodo di assicurazione.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla data di scadenza della polizza.



Come posso disdire la polizza?

Non sono previste possibilità di recesso salvo la disdetta del contratto al termine dell'annualità assicurativa che entrambe le parti possono esercitare mediante comunicazione inviata con raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza.

Le condizioni di polizza non prevedono per il Contraente il diritto di recedere dal contratto a seguito di ripensamento entro un determinato termine dalla stipula.